



PERCORSI UNIVERSITARI ABILITANTI DI FORMAZIONE INIZIALE INSEGNANTI DA 60/30 CFU a.a. 2025-26

Ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2026

FAQ

- 1. Non possiedo ancora tutti i CFU richiesti dalla classe di concorso per cui intendo fare richiesta. Posso comunque inviare la domanda di partecipazione e integrare i CFU successivamente?**

Ai sensi dell'art. 3 c. 10 del Bando, i requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione fissato dal decreto e devono essere autocertificati, ai sensi del DPR n. 445/2000 e della L. n. 183/2011 nell'ambito della compilazione telematica della domanda di ammissione. Le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

- 2. Posso fare domanda di partecipazione avendo conseguito solo l'abilitazione sul sostegno?**

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del Bando, per l'anno 2025-26 **NON** sono stati attivati i percorsi di cui all'art. 13 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, che conseguono l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione.

- 3. Sono laureato/a con una votazione di 105/110. Secondo l'allegato citato nel Bando si attribuiscono "Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode" Perché mi sono stati attribuiti solo 8 punti anziché 10?**

Il voto di Laurea, espresso come da prassi in centodecimi (105/110), deve essere ricalcolato in centesimi, in quanto il Decreto ministeriale stabilisce che *"le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50"*.

Pertanto, un punteggio come 105/110 espresso in centesimi equivarrà a 95,45/100. Non sarà quindi possibile arrotondare al numero intero superiore



(96/100) e attribuire il punteggio aggiuntivo, in quanto non viene raggiunta la soglia di 0,50 punti in eccesso di cui sopra.

4. Ho bisogno di concordare un appuntamento in presenza. Come posso fare?

I nostri Uffici **non effettuano ricevimenti in presenza**.

Per qualunque necessità o chiarimento, i candidati possono contattare gli indirizzi email: formazione.insegnanti@uniroma1.it per domande relative al bando, ai requisiti di partecipazione, alle graduatorie e ai punteggi e teachingandlearningcenter.sapienza@uniroma1.it per tutto ciò che concerne l'attività didattica e l'organizzazione delle lezioni.

5. Sono iscritto a un corso di dottorato e voglio partecipare ai percorsi di formazione insegnanti.

Ai sensi del Bando e della normativa vigente in materia di contemporanea iscrizione a due percorsi con frequenza obbligatoria, i percorsi di formazione insegnanti sono incompatibili con i percorsi di dottorato. Tuttavia, in conformità di una delle FAQ MUR pubblicate nel 2024, la valutazione di incompatibilità è da effettuarsi con riguardo all'anno accademico di iscrizione, tenuto conto della carriera dello studente. Pertanto l'Ateneo si riserva di considerare caso per caso le fattispecie di compatibilità possibili, scrivendo a formazione.insegnanti@uniroma1.it.

6. Posso inserire la laurea triennale (utilizzata per l'accesso alla laurea magistrale) tra gli "Ulteriori titoli"?

No. La laurea triennale non può essere inserita tra gli "ulteriori titoli" perché è parte integrante del titolo di accesso: per "ulteriori titoli di studio" si intendono solo titoli diversi dal titolo di accesso e da quelli utilizzati per conseguirlo (es. la triennale usata per iscriversi alla LM). Sono valutabili solo titoli realmente aggiuntivi (es. altra laurea non usata per l'accesso, master, dottorato, ecc.)

7. Se non ho ancora sostenuto esami per la laurea magistrale, posso indicare la media ponderata della laurea triennale?

No, la media ponderata deve intendersi relativa alle votazioni conseguite negli esami del corso di studi a ciclo unico o nel corso di laurea magistrale. In assenza di esami sostenuti andrà inserita una media pari a "0,00". indicare la sua media ponderata; essa verrà considerata soltanto ai fini della selezione per titoli (solo se le domande superano i posti disponibili).



8. Non ho controllato lo scorrimento della graduatoria e di conseguenza risulterò come rinunciatario. C'è possibilità di rientrare?

No. Per essere considerati ammessi, i candidati devono tassativamente corrispondere i pagamenti entro i termini stabiliti.

9. A causa di impegni lavorativi dovrò interrompere la frequenza del corso. Sul bando è specificato che non sono possibili rimborsi. Sono possibili altre soluzioni come ad esempio poter sostenere gli esami per l'abilitazione tramite appelli nei prossimi anni?

Per esigenze adeguatamente comprovate e certificate, la conclusione del percorso è rimandabile entro l'anno accademico successivo.

10. Sto svolgendo il tirocinio e l'attività si sovrappone con la frequenza delle lezioni del percorso cui sono iscritto/a. Posso congelare il percorso per riprenderlo più avanti?

Ai sensi di Legge, i percorsi non possono essere congelati. Adattare la frequenza ai corsi con ulteriori impegni è responsabilità del candidato/a.

11. Devo rinunciare al percorso, posso ottenere il rimborso della rata versata in fase di iscrizione?

Ai sensi dell'art. 13 del Bando, le quote versate non sono rimborsabili a nessun titolo e in nessun caso.

12. Ho conseguito lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso. Perché non rientro in graduatoria?

Come descritto dal Bando all'art. 5, nel caso il numero dei candidati ai percorsi ecceda il numero di posti disponibili, ai fini dell'ammissione verranno valutati i titoli e relativi punteggi di cui allegato A del D.M. del 26 gennaio 2026, n.137 e allegato B del D.M. del 27 gennaio 2026, n.138. I suddetti allegati specificano che “nel caso dopo l'assegnazione dei punteggi ci siano candidati a pari merito, prevale il più giovane di età”.